



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio attività contrattuali per il vestiario e l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato

Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it

Tel. 0646572363 - 0646572423

Roma, (data protocollo)

OGGETTO: RDO n. 2791532 effettuata tramite M.E.P.A., per la fornitura di n. 6.000 casacche colore blu polizia per servizi di P.G. ID 20343 – CIG: 87347732B5 (Lotto 1) ai sensi dell'art. 36, comma 6, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016.
Capitolo 7456 PG8 esercizio 2021,- Residui 2019

ALLA SOCIETA' SATCOM S.R.L.

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si comunica che codesta Società non sarà ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica per riscontrate irregolarità della documentazione amministrativa non sanabili in applicazione del soccorso istruttorio.

Invero, codesto operatore economico ha dichiarato di poter gestire il ciclo produttivo adempiendo, quindi, alla richiesta fornitura, solo fruendo delle prestazioni del contratto allegato e qualificato come subfornitura. Sennonchè, il contratto in questione:

- 1) deve considerarsi nullo per mancanza della sottoscrizione del subfornitore che non consente di ritenere formalmente sussistente l'accordo tra le parti, elemento essenziale del negozio ai sensi dell'art. 1325 c.c.;
- 2) risulta carente quanto alla determinatezza dell'oggetto, elemento essenziale del contratto previsto a pena di nullità dal medesimo art. 1325 c.c. Invero, non è precisato chiaramente quale sia l'attività svolta dal subfornitore. Il contratto prevede, infatti, che il committente si avvarrà dell'organizzazione imprenditoriale del subfornitore che effettua attività di lavorazione della pelle. Tale previsione contrattuale, che consente di qualificare il contratto come subappalto stante il generico riferimento all'utilizzo dell'intera organizzazione imprenditoriale del subfornitore, è gravemente carente con riguardo al requisito dell'indicazione del valore del contratto che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, deve essere determinato e non può superare i limiti percentuali per legge previsti con riguardo all'ammontare complessivo dell'appalto. In senso analogo, appare violato il disposto di cui all'art. 105, comma 7, ultimo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

- periodo, del d.lgs. 50/2016, nella parte in cui la norma prevede che il contratto indichi puntualmente “l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”;
- 3) prevede la possibilità di cessione a terzi da parte del subfornitore; tale previsione contrasta con il divieto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 19 del d.lgs. 50/2016;
 - 4) è gravemente carente quanto al disposto di cui all’art 105, comma 4) lett. C) atteso che difetta la dichiarazione di insussistenza, da parte del subfornitore, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Alla luce di tali considerazioni, si decreta l’esclusione di codesto operatore economico da procedura selettiva di cui all’oggetto.

IL RUP
Paola Cavalcanti